

TRIBUNALE di PRATO

Sezione Unica Civile

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **2072/2017** promosso da:

dell'Indipendenza n. 20, presso il difensore avv. elettivamente domiciliato in Livorno, via
per delega in atti che lo rappresenta e difende

RICORRENTE

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA elettivamente domiciliato in Prato
presso il difensore avv. che lo rappresenta e difende per delega
in atti

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Stefania Bruno,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 20.06.2017, ha adito il
Tribunale di Prato chiedendo di ordinare alla Banca Popolare di Vicenza l'immediata
cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole e/o a debito sia presso CRIF che presso
la Centrale Rischi di Banca d'Italia ovvero, in via subordinata, la rettifica e/o integrazione di
tali segnalazioni, con l'indicazione della contestazione del presunto debito e della pretesa
creditoria e/o risarcitoria avanzata dall'odierno ricorrente nei confronti dell'istituto di
credito. Ha rappresentato di essere stato indotto ad effettuare investimenti finanziari
rischiosi (ed effettivamente pregiudizievoli) dal comportamento precontrattuale e
contrattuale dell'istituto di credito ed ha pertanto prospettato la proposizione di una futura
azione di merito per la dichiarazione di nullità del contratto quadro con conseguente
condanna alla restituzione della somma investita e, in via subordinata, per la condanna al
risarcimento del danno asseritamente patito dalla condotta della banca;
- il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati a Banca
Popolare di Vicenza s.p.a.;



- all'udienza del 06.07.2017, in assenza di costituzione della convenuta, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del procedimento;
- in data 02.11.2017 è stato depositato ricorso per riassunzione, in esito al quale il Giudice ha fissato l'udienza del 08.02.2018, successivamente differita al 22.06.2018;
- si è costituita Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a., eccependo la nullità, l'avvenuta estinzione e comunque l'improcedibilità del giudizio, l'incompetenza del Tribunale adito e contestando nel merito la fondatezza del ricorso e della tutela cautelare invocata;
- all'udienza del 22.06.2018, innanzi allo scrivente magistrato, parte resistente ha chiesto concedersi un breve rinvio atteso il deposito telematico di note difensive e documenti da parte del ricorrente, all'esito della discussione, il giudice ha riservato la decisione

Ritenuto che:

- la presente domanda cautelare deve essere dichiarata improcedibile, in ragione della sottoposizione della banca opponente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ex D.L. n. 99/2017;
- l'art. 83, co. 3, t.u.b. prevede infatti che: *“Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, (i quali riguardano rispettivamente l'accertamento dello stato passivo e le operazioni finali di riparto) né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”*;
- tale norma preclude l'introduzione e la prosecuzione di qualsiasi azione e deve pertanto ritenersi che operi anche per le azioni cautelari promosse nei confronti della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
- quanto alla regolamentazione delle spese, stante l'obbligatorietà della declaratoria di improcedibilità del giudizio ex art. 83 t.u.b., le stesse devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il presente giudizio cautelare in conseguenza della sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ex d.l. n. 99/2017 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2017, n. 185;

dispone la compensazione delle spese di lite.

Si comunichi.

Prato, 27 luglio 2018

Il Giudice
dott.ssa Stefania Bruno

